

# Studio Patrizia Riva

## Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

---

Patrizia Riva	Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Paola Merati	Dottore Commercialista – Revisore Contabile



---

Informativa n. 8 del 29/04/2015

### **Oggetto: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE DETRAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE, DI ISTRUZIONE E PER IMMOBILI, SCHEMI PER L'ADESIONE AL MOSS E MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA E L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ**

I chiarimenti dell'Agenzia sui casi esposti dai contribuenti in materia di detrazioni IRPEF, approvazione degli schemi di trasmissione per l'adesione al regime IVA MOSS e il decreto attuativo della legge di stabilità sull'attribuzione dell'assegno di natalità costituiscono i principali temi degli ultimi giorni

### Soggetti interessati

 <b>IMPRESSE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schemi di trasmissione dei dati per l'adesione al MOSS</li><li>• Cassazione: il bilancio sempre in perdita non comporta l'accertamento fiscale</li><li>• Circolare 77/INPS – Rivalutazione annuale sugli importi 2015 per il lavoro accessorio</li><li>• Convenzione tra INPS e INAIL per il pagamento delle indennità nei casi di dubbia competenza</li></ul>	 <b>PROFESSIONISTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese sanitarie</li><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese di istruzione</li><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese per gli immobili</li><li>• Circolare 17/E – Ulteriori chiarimenti sulla detraibilità IRPEF</li><li>• Convenzione tra INPS e INAIL per il pagamento delle indennità nei casi di dubbia competenza</li></ul>	 <b>PERSONE FISICHE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese sanitarie</li><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese di istruzione</li><li>• Circolare 17/E – Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese per gli immobili</li><li>• Circolare 17/E – Ulteriori chiarimenti sulla detraibilità IRPEF</li><li>• Modalità operative di richiesta e attribuzione dell'assegno di natalità</li></ul>
--	--	---

**DOTTORI COMMERCIALISTI**  
Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
tel. 039/32.32.95 – 3 linee  
tel/fax 039/230.44.86

**AVVOCATI**  
Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
tel/fax 02/ 2485306

e-mail: info@studio-riva.com  
PI: 05349300961

## SOMMARIO

<b>1. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' IRPEF DELLE SPESE SANITARIE</b>	Pag. 2
<b>2. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' IRPEF DELLE SPESE DI ISTRUZIONE</b>	Pag. 4
<b>3. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' IRPEF DELLE SPESE PER GLI IMMOBILI</b>	Pag. 5
<b>4. CIRCOLARE 17/E – ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' IRPEF</b>	Pag. 8
<b>5. SCHEMI DI TRASMISSIONE DEI DATI PER L'ADESIONE AL MOSS</b>	Pag. 9
<b>6. CASSAZIONE: IL BILANCIO SEMPRE IN PERDITA NON COMPORTA L'ACCERTAMENTO FISCALE</b>	Pag. 10
<b>7. CONVENZIONE TRA INPS E INAIL PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA</b>	Pag. 11
<b>8. MODALITA' OPERATIVE DI RICHIESTA E ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITA'</b>	Pag. 12
<b>9. CIRCOLARE 77/INPS – RIVALUTAZIONE ANNUALE SUGLI IMPORTI 2015 PER IL LAVORO ACCESSORIO</b>	Pag. 13

### **1. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' DELLE SPESE SANITARIE**

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 17/E del 24 aprile 2015, ha chiarito alcuni aspetti circa la detraibilità delle spese sull'IRPEF su questioni poste dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti. Affrontiamo in questo articolo quelli concernenti le spese sanitarie.

#### **1.1 Detraibilità spese per massofisioterapia**

A fronte della richiesta di un contribuente sulla detraibilità delle spese affrontate per massofisioterapia effettuate in regime di libera professione da un professionista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), senza prescrizione medica, l'Agenzia ha risposto positivamente (detrazione ex art.15 c.1 lett. c) del TUIR), in quanto sussiste equipollenza al titolo universitario che abilita all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base (Risoluzione 96/E del 17 ottobre 2012), purché ai fini della detrazione siano attestati nel documento di certificazione del corrispettivo:

- il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
- la prestazione resa.

## **1.2 Detraibilità spese per odontoiatria**

Al contribuente che ha richiesto se sono detraibili o meno le spese odontoiatriche sulla certificazione delle quali sia stata riportata la descrizione: "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" e quali siano, eventualmente, gli strumenti a disposizione per far modificare la dizione riportata nel documento dal professionista odontoiatra, l'Agenzia ha risposto quanto segue: "per non penalizzare il contribuente in buona fede, è sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario". Nel caso di specie, quindi, si evince la natura sanitaria della prestazione e, al ricorrere anche degli altri requisiti previsti dall'art.15 c. 1 lett. c) del TUIR, sarà possibile effettuare la detrazione. Se tale requisito, invece, non fosse soddisfatto, bisognerà chiedere l'integrazione della fattura da parte dello stesso professionista che l'ha emessa.

## **1.3 Detraibilità spese per crioconservazione**

Alla richiesta del contribuente sulla possibilità di effettuare la detrazione per spese di crioconservazione degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, l'Agenzia ha risposto che "in merito alla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche. Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza". E', pertanto, prevista la detrazione per tali spese, purché nella fattura rilasciata dalla struttura presso la quale è stata eseguita la prestazione sanitaria (struttura che deve rientrare tra quelle autorizzate per la procreazione medicalmente assistita) risulti la descrizione della prestazione stessa.

#### **1.4 Detraibilità spese per trasporto di soggetti disabili da parte di ONLUS**

Al contribuente che ha richiesto se i contributi liberamente erogati a favore di ONLUS finalizzati al trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche sono detraibili ex art.15 c.1 lett. c) del TUIR, l'Agenzia ha risposto quanto segue: "la risposta al quesito non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto". Possiamo, infatti, distinguere due casi:

- se l'erogazione liberale è rivolta genericamente a favore della ONLUS aventi i requisiti ex d.lgs. 460/1997, indipendentemente dal trasporto del disabile o come forfait per il trasporto, è possibile godere, in alternativa:
  - o della detrazione del 26% per il periodo di imposta 2014, per importi non superiori ai 2065 euro annui e, a partire dal periodo di imposta 2015, per importi non superiori ai 30.000 euro (ex art.15 c.1.1 del TUIR),
  - o della deduzione entro il 10% del reddito dichiarato e, comunque, per un importo massimo di 70.000 euro annui (ex art. 14 del D.L. 35/2005): a tal fine si ricorda che la detraibilità è subordinata all'effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'attestazione rilasciata dalla ONLUS (vedi par. 7.3 della Circolare 11/E del 21 maggio 2014),
- se l'erogazione liberale è rivolta specificamente al servizio di trasporto per disabili, riconducibile all'art.15 c.1 lett. c) del TUIR, la spesa sarà detraibile in quanto "spesa sanitaria" per l'intero importo, fermo restando che la ONLUS rilasci regolare fattura.

## **2. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' DELLE SPESE DI ISTRUZIONE**

Relativamente alla detraibilità ai fini IRPEF delle spese di istruzione viene chiarito che, le tasse pagate dai contribuenti per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono detraibili ai sensi della lett. e), comma 1 dell'art. 15 del TUIR, ossia nella misura del 19% delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria previste per gli istituti statali.

L'importo ammissibile alla detrazione è quello previsto nell'allegato A del Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 del MIUR, secondo cui "le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da

parte delle Fondazioni I.T.S. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”

Il chiarimento si è reso necessario dal fatto che tali istituti hanno proprie caratteristiche autonome rispetto ai corsi sia di istruzione secondaria sia di istruzione universitaria. Come disposto dal Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 del MIUR, infatti, gli I.T.S. costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che si colloca ad un livello intermedio tra le due precedenti.

La misura della detrazione è la medesima anche se le tasse di iscrizione sono versate per familiari a carico.

Gli studenti iscritti agli I.T.S non possono, tuttavia, detrarsi dall'IRPEF i canoni di locazione, come invece previsto per gli studenti iscritti a corsi di laurea presso università situate in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, ai sensi della lettera i-sexies), comma 1, art 15 del TUIR.

### **3. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SULLA DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER GLI IMMOBILI**

#### **3.1 Ordinate del bonifico diverso dal beneficiario in caso di ristrutturazione edilizia**

Un contribuente ha richiesto se è possibile fruire dell'agevolazione nel caso in cui l'ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest'ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento. L'art. 16-bis c.1 del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge (art.16-bis c.9 del TUIR, Decreto Interministeriale 41/1998 attuativo dell'art.1 della legge 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) e del requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa, sarà titolare della detrazione, sostiene l'Agenzia, il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

#### **3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi**

Alla richiesta di un contribuente circa l'utilizzabilità di una nuova detrazione per interventi edilizi (50% sull'IRPEF per un plafond massimo di 96.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2015) iniziati nel 2014 e da terminare nel 2015, dopo aver già usufruito della stessa per un intervento autonomo dal 2008 al 2013, l'Agenzia ha

risposto positivamente, purché gli interventi siano autonomi e non consistano in una mera prosecuzione dei vecchi lavori, dato che l'art.16-bis del TUIR non prevede il trascorrere di un periodo minimo di tempo per usufruire nuovamente della detrazione.

### **3.3 Trasferimento "mortis causa" e rate residue della detrazione**

Alla richiesta di un erede circa la possibilità di continuare ad usufruire della detrazione per interventi edilizi della quale aveva già cominciato ad usufruire il "de cuius", anche in caso di cessione dell'immobile a titolo di comodato o locazione, l'Agenzia ha risposto negativamente, sostenendo che l'art.16-bis, come aveva già evidenziato il contribuente, sostiene che gli eredi devono continuare a conservare la detenzione materiale ed immediata dell'immobile per tutti gli anni di competenza delle rate della detrazione, anche indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno adibito l'immobile ad abitazione principale; ma, come hanno precisato prima la Circolare 24/E del 10 giugno 2004 e poi la Circolare 20/E del 13 maggio 2011 (par. 2.2), per "detenzione materiale ed immediata" si intende "immediata disponibilità" dell'immobile e tale condizione non può più sussistere con i contratti di locazione e comodato.

### **3.4 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio**

Alla richiesta di un contribuente di chiarire se l'eventuale contributo per le spese di alloggio erogato dall'ex coniuge a seguito di sentenza di separazione possa essere dedotto dal reddito complessivo dell'erogante, anche se pagato in sostituzione dell'assegno di mantenimento, l'Agenzia ha risposto che "la recente sentenza di Cassazione n.13029 del 2013 ha ammesso la deducibilità delle "spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio" che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale; [...] nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è "periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur 'per relationem' a quanto risulta da elementi certi e conoscibili". L'Agenzia, pertanto, ha riconosciuto l'equiparazione di tali spese a quelle dell'assegno di mantenimento per ex coniuge e figli, ricordando, in aggiunta, che la deducibilità di queste è limitata alla metà delle stesse (ex art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

### **3.5 Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all'estero**

Alla richiesta di un contribuente di poter detrarre gli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto di un immobile adibito dapprima ad abitazione principale e poi locato per trasferimento all'estero per motivi di lavoro, l'Agenzia ha risposto positivamente, in quanto l'art.15 c.1 lett. b) del TUIR stabilisce che: "la detrazione spetta, non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale;

non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. "A ciò si aggiungono due circolari dell'Agenzia che hanno precisato che "in caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione" (Circolare 15/E del 20 aprile 2005) e che "il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. [...] Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi" (Circolare 21/E del 23 aprile 2010 punto 4.5). L'Agenzia, infine però, richiede, affinché sia applicabile la detrazione, che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

### **3.6 Detrazione per l'acquisto di mobili e successione**

Al contribuente che ha richiesto se fosse possibile applicare la detrazione per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio ex art.16-bis del TUIR non fruita in tutto o in parte dal "de cuius" anche per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, l'Agenzia ha risposto negativamente, sostenendo che il così detto "bonus mobili", "seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa - tetto massimo per il "bonus mobili": 10.000 euro - che non prevedono il trasferimento della detrazione".

### **3.7 Credito d'imposta riacquisto prima casa**

Alla richiesta di un contribuente di poter beneficiare anche della quota rimanente del credito d'imposta per il riacquisto prima casa, dopo aver utilizzato l'altra parte di quota in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di compravendita, l'Agenzia ha risposto positivamente in relazione alla possibilità di portare in diminuzione, secondo quanto previsto dalla legge, l'IRPEF, oppure in compensazione le somme dovute ai sensi del d.lgs.241/1997, ma non nuovamente l'imposta di registro, oppure quella catastale, ipotecaria, o quella sulle donazioni e successioni circa gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la previsione normativa

per tali imposte impone l'utilizzo per l'intero importo del credito d'imposta. L'Agenzia ricorda, infine, che per nessun motivo il credito può dar luogo a rimborso.

#### **4. CIRCOLARE 17/E – CHIARIMENTI SU ALTRE SPESE DETRAIBILI**

##### **4.1 Spese per adozione internazionale**

La lettera l-bis), comma 1, art.10 del TUIR prevede la deducibilità delle spese per l'adozione internazionale nella misura del 50% del loro ammontare. La ripartizione di tale deduzione deve essere effettuata proporzionalmente tra i due genitori in base all'effettivo sostenimento delle spese (non necessariamente 25% a testa). Per la titolarità della spesa fa fede la certificazione rilasciata dall'ente autorizzato a svolgere la procedura di adozione, al quale i genitori possono specificare quale sia l'importo pagato da entrambi.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2014 è possibile dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta da ciascun genitore anche in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la dichiarazione sull'originale della certificazione rilasciata dall'ente (solo se non in contraddizione).

Nel caso in cui un genitore sia fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione spetta per il suo intero ammontare al contribuente che ha sostenuto la spesa.

La procedura di adozione cui si riferisce l'agevolazione fiscale è quella disciplinata dal Capo I Titolo III della Legge 184/1983.

##### **4.2 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**

Il contribuente che effettui erogazioni liberali in favore di ONLUS ha la possibilità di scegliere tra le seguenti agevolazioni fiscali:

- deduzione delle erogazioni effettuate (non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato) ai sensi dell'art.10 del TUIR;
- detrazione dall'imposta lorda pari al 26% dell'erogazione effettuata, per un importo non superiore a 2.065 euro (per le spese sostenute fino al 2014) o 30.000 (dal 2015), ai sensi dell'art.15, comma 1.1 del TUIR;
- deduzione delle erogazioni effettuate (non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato ed entro il limite massimo di 70.000 euro annui), ai sensi dell'art.14 del D.L. 35/2005.

Nel caso in cui si opti per la deduzione delle liberalità e, per esempio, queste superino il valore della deduzione massima ammessa, il contribuente non può utilizzare un'altra agevolazione per la parte eccedente. Anche nel caso in cui si opti per la detrazione della spesa nella misura del 26%, non è possibile cumulare le agevolazioni fiscali di cui sopra.



### **4.3 Detrazioni per familiari a carico**

Il familiare si considera a carico quando consegue, nel periodo d'imposta considerato, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Esiste, tuttavia, un ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico, stabilito dall'art.12 del TUIR: la detrazione spetta al contribuente per il quale il familiare a carico sia:

a) coniuge

b) figlio

c) altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, l'ordine può essere sovvertito (es. prima gli altri familiari rispetto al coniuge) nel caso in cui il contribuente che usufruisce della detrazione possiede un reddito più elevato rispetto al contribuente che dovrebbe usufruire dell'agevolazione secondo l'ordine citato e che tale contribuente ne sostenga effettivamente il carico.

### **4.4 Reddito di lavoro dipendente svolto all'estero**

Il reddito da lavoro dipendente percepito dal contribuente all'estero deve essere indicato nel quadro C al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali versati all'estero. Ai fini della deducibilità è irrilevante che tali contributi (obbligatori o facoltativi) siano versati in Italia o meno, purché si riferiscano a redditi assoggettati a tassazione in Italia.

## **5. SCHEMI DI TRASMISSIONE DEI DATI PER L'ADESIONE AL MOSS**

In data 23 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 56191/2015, con cui sono stati forniti gli schemi da compilare e trasmettere all'Agenzia per l'accesso al regime MOSS (Mini One Stop Shop).

Il D.lgs. 42/2015 ha dato applicazione in Italia delle disposizioni previste dalla Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, secondo cui dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (Tte) destinate a soggetti privati (operazioni B2C) sono imponibili ai fini IVA nel Paese del committente (articoli da 74-quinquies a 74-septies del DPR 633/1972).

### Si ricorda che...



Tali disposizioni si applicano da quest'anno anche all'e-commerce diretto.

Il regime MOSS permette al soggetto IVA che rientra nella nuova normativa di identificarsi in unico Paese UE e di adempiere telematicamente agli obblighi IVA, senza doversi identificare in ciascuno stato membro di consumo. L'adesione al sistema di tassazione MOSS è facoltativa, ma l'eventuale adesione vincola il soggetto passivo per 3 anni.

Possono aderire al MOSS in Italia:

- i soggetti passivi residenti extra-UE senza stabile organizzazione né identificazione in alcun stato UE: Regime non UE
- i soggetti passivi IVA residenti in Italia ovvero residenti all'estero ma con stabile organizzazione in Italia: Regime UE

Nel primo caso (Regime non UE) i soggetti, per procedere all'adesione, devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dallo schema di cui all'Allegato A del provvedimento. In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale IVA (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato C, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel secondo caso (Regime UE) i soggetti interessati devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dall'Allegato B del provvedimento. In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale IVA (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato D, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il provvedimento affida al Centro Operativo di Venezia la competenza delle attività di assistenza e liquidazione dell'imposta in relazione alle operazioni MOSS.

### Si ricorda che...



I soggetti passivi che hanno stabili organizzazioni in più Paesi dell'UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.

## **6. CASSAZIONE: IL BILANCIO SEMPRE IN PERDITA NON COMPORTA L'ACCERTAMENTO FISCALE**

La Cassazione, con sentenza n. 7838 del 17 aprile 2015, ha affermato che la presentazione di bilanci in negativo per più anni consecutivi non comporta l'accertamento fiscale.

I giudici hanno così respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che lo scostamento delle risultanze contabili con gli standard previsti dagli studi di settore non comporta come conseguenza l'inversione dell'onere della prova sul contribuente. La sentenza cita, infatti, che "in presenza di contabilità regolare non è consentito l'accertamento induttivo del reddito fondato esclusivamente sulla base del protrato saldo negativo dell'attività".

Ricade sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la sussistenza di un maggior reddito non dichiarato, la quale può assolverlo anche per mezzo di semplici presunzioni, che starà al giudice valutare nella loro adeguatezza.

## **7. CONVENZIONE TRA INPS E INAIL PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA**

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento dei ruoli dei due istituti:

- all'INAIL compete l'accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale;
- all'INPS compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall'INAIL, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'INAIL.

L'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell'Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia o il certificato dell'assicurato, fino alla presa in carico del caso da parte dell'Istituto competente, avviene con modalità diverse a seconda dell'Ente erogatore:

- nel caso in cui si tratti dell'INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall'art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell'INPS, previo accordo tra i due Istituti;

- nel caso in cui si tratta dell'INPS, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Le partite creditorie e debitorie tra i due Istituti saranno regolate con cadenza almeno annuale.

La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014.

## **8. MODALITA' OPERATIVE DI RICHIESTA E ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITA'**

In data 10/04/2015 è stato pubblicato sulla GU n. 83 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2015 che definisce le modalità operative per la richiesta e l'attribuzione dell'assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

### **8.1 Presentazione della domanda**

La domanda va presentata una sola volta, per ciascun figlio, all'INPS telematicamente secondo i modelli predisposti dall'Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto.

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare in seguito di adozione e comunque non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Decreto.

In caso di presentazione della domanda oltre i 90 giorni, la prestazione decorrerà dal mese di presentazione della domanda e non dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare.

### **8.2 Casi di decadenza**

Il nucleo familiare decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2:

#### **Art. 2 Beneficiari**

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Il nucleo familiare può decadere dal diritto all'assegno anche in caso di:

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

## **9. CIRCOLARE 77/INPS – RIVALUTAZIONE ANNUALE SUGLI IMPORTI 2015 PER IL LAVORO ACCESSORIO**

L'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Riforma Fornero, prevede un meccanismo di rivalutazione annuale dei limiti economici previsti dall'articolo medesimo, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L'INPS, con la Circolare n. 77 del 16 aprile 2015, ricorda che l'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nell'anno 2014.

Alla luce di tale variazione i nuovi limiti economici applicabili alla fattispecie del lavoro accessorio risultano pari, per l'anno 2015, a:

<b>VALORI NETTI (arrotondati alla decina di euro)</b>
€ 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
€ 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare

<b>VALORI LORDI (calcolati sul valore netto arrotondato)</b>
€ 6.746 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
€ 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare

### **Si ricorda che...**



Per le attività svolte in ambito agricolo, si ricorda che non trova applicazione il limite previsto per gli imprenditori commerciali, quindi il singolo committente può corrispondere al lavoratore sino a 5.050 euro netti.